



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA

ORDINANZA N° 06/2014

DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTA** la pertinente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero da inquinamenti marini causati da idrocarburi e da altre sostanze anche nocive, nonché quella concernente oli usati, batterie esauste, rifiuti prodotti dalle navi ed i relativi residui del carico, e da ultimi il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152, recante nuovo Testo Unico in materia ambientale ed il Decreto Legislativo 06.11.07, n.202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- VISTA** la Legge del 28.01.1994, n.84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO** il Decreto Legislativo 24.06.2003, n.182 recante "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTO** Il Decreto del Ministero della Sanità del 22.05.2001 recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali";
- VISTA** la circolare 01 RAM 2008 in data 11.02.2008 e la successiva nota prot. RAM/3919/2/2009 in data 07.09.2009 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto recanti direttive per l'attuazione del Decreto Legislativo 24.06.2003, n.182;
- VISTA** la circolare RAM/3565/2/2010 in data 28.10.2010 de Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto recante indirizzi interpretativi sulla nozione di porto fornita dal Decreto Legislativo 06.11.2007, 205, inerente le emissioni di sostanze volatili in atmosfera;
- VISTA** la Direttiva per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale da parte del Corpo delle Capitanerie di porto in data 13.12.2013;
- VISTO** il vigente piano raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Messina;
- VISTO** il vigente piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Giardini Naxos;
- VISTE** le proprie ordinanze n. 21/99 in data 02.12.1999, n. 01/2006 in data 18.01.2006 e n. 22/2007 in data 10.05.2007;
- RITENUTO** necessario predisporre uno strumento regolamentare di generale portata che possa consentire una immediata e più agevole conoscenza delle disposizioni a tutela dell'ecosistema marino/costiero;
- VISTI** gli articoli 30, 52, 71 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Art. 1 – Campo di applicazione

Le presenti norme, qualora non diversamente stabilito, si applicano a tutte le unità navali e agli impianti di qualsiasi natura, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Messina, che si estende dal torrente Gallo del Comune di Messina al fiume Alcantara del Comune di Giardini Naxos. Rimangono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le navi militari da guerra ed ausiliarie o le navi possedute o gestite dallo Stato, se impegnate solo per servizi statali e fini non commerciali.

Art. 2 – Divieti

Nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Messina, fermo restando le disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla convenzione Marpol 73/78, e le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 182/2003, e' vietato:

- sversare, o causare lo sversamento di sostanze contenenti idrocarburi, nocive per l'ambiente marino, indicate nella tabella A allegata alla legge 31.12.82, nr.°979 e successive modifiche ed integrazioni;
- disperdere sostanze oleose o olii usati, compresi quelli prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo; nonché i contenitori d'olio, filtri d'olio e/o di carburante, le batterie esauste e/o loro elementi;
- effettuare scarichi di liquami in mare nell'ambito dei porti, degli approdi, presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle unità da diporto, negli specchi acquei della Riserva Naturale Orientata di "Isola Bella", nonché nelle zone di mare riservate alla balneazione così come individuate dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- gettare rifiuti solidi e liquidi, compresi quelli di bordo, materiali di qualsiasi genere, comprese le reti da pesca, anche in materiale sintetico, e quelli ritrovati sul fondo marino;
- immettere scarichi fognari domestici e industriali, compresi quelli sotto forma di calore, derivanti dalle acque di prelavaggio per il raffreddamento di impianti ed altri similari;
- immettere sostanze in genere che possano alterare il colore delle acque, dando origine a forme di inquinamento dell'ecosistema marino;
- immettere in atmosfera sostanze volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, gas di scarico ed altri composti organici, oltre i limiti fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria ed in particolare, per le navi all'ormeggio presso tutte le strutture portuali entro le opere foranee del Circondario Marittimo di Messina, utilizzare combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0.1%;
- navigare da e per i porti del Circondario Marittimo di Messina con unità che presentino pitture antivegetative a base di composti organici dello stagno (composti organo stannici) ai sensi del Reg. (CE) n. 787/2003 del 14.04.2003;
- generare rumori che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 3 – Obblighi e prescrizioni

1. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un impianto o di un area assentita in concessione situata sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino ed al litorale, compresa l'atmosfera, ovvero alla quiete pubblica, devono informare immediatamente la Capitaneria di porto di Messina - anche tramite il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos - ed adottare ogni idonea azione per evitare ulteriori danni, nonché contenere ed eliminare quelli già prodotti.

2. I soggetti di cui sopra sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento e/o immissione in mare ovvero sul demanio marittimo delle suddette sostanze e sono tenuti a provvedere con tempestività ad attivare mezzi e attrezzature adeguati alle operazioni di contenimento, confinamento e bonifica ed a sostenere, a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, le spese derivanti dagli interventi da quest'ultima eventualmente disposti, al fine di porre in pristino stato la zona interessata.
3. I titolari di impianti e scarichi autorizzati sono tenuti ad effettuare il costante monitoraggio e curare la periodica manutenzione degli stessi, informando tempestivamente l'autorità marittima in caso di eventuali anomalie nel funzionamento.
4. I comandanti delle navi che sostano nei porti del circondario o alla fonda nelle acque antistanti hanno l'obbligo di effettuare un costante monitoraggio e manutenzione dei macchinari di bordo al fine di contenere nei limiti consentiti le emissioni nell'atmosfera.
5. Entro 1000 metri dalla costa, la navigazione e le attività esercitate, devono essere effettuate limitando al minimo possibile l'emissione acustica.

Art. 4 – Disciplina rifiuti

1. Tutte le unità navali che sostano nei porti del Circondario Marittimo di Messina, prima della partenza, devono conferire i rifiuti di bordo e i residui del carico alle imprese autorizzate. Le navi che sostano nei porti del Circondario Marittimo di Messina, in porto o in rada, per un periodo superiore a 24 ore devono - senza alcuna possibilità di deroga - conferire i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alle imprese autorizzate con periodicità giornaliera, ad esclusione delle navi in disarmo, per le quali è stabilita una periodicità minima settimanale.
2. I comandanti delle navi in arrivo nei porti del Circondario Marittimo di Messina, ad esclusione dei pescherecci, delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri e delle navi in servizio di linea (qualora esentate ai sensi del successivo punto 5, devono adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del precitato Decreto Legislativo del 24 giugno 2003, n°182 trasmettendo, anche a mezzo fax o in formato elettronico, al Comandante del Porto, all'Autorità Portuale (solo per le unità che scalano il porto di Messina) ed al locale Ufficio di Sanità Marittima, il format previsto dall'allegato III della predetta legge così come aggiornato dal D.M. 1 luglio 2009 e successive modifiche:
 - almeno 24 ore prima dell'arrivo previsto in porto ovvero nelle 24 ore precedenti appena appresa notizia del previsto arrivo in porto da parte del Comando di bordo;
 - prima della partenza dal porto precedente nel caso di viaggio di durata inferiore alle 24 ore;
 - per le unità da diporto omologate per più di 12 persone, entro 3 ore dall'arrivo in porto.
3. In deroga alle suddette disposizioni, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere effettuato il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico previa autorizzazione dell'Autorità Marittima rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

Ai fini del rilascio della suddetta deroga, il Comando di bordo ovvero l'agente marittimo raccomandatario dovrà presentare almeno 12 ore prima della prevista partenza della nave ovvero immediatamente all'arrivo in porto qualora la permanenza sia inferiore alle 12 ore la seguente documentazione:

 - a. notifica rifiuti di cui al punto 2 del presente articolo;
 - b. dichiarazione comprovante l'eventuale esistenza nel porto di destinazione di reception facilities, così come individuato dall'art.4 del D.Lgs.182/2003;
 - c. numero 2 (due) marche da bollo da € 16,00.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma, l'Autorità Marittima potrà avvalersi del locale Ufficio di Sanità Marittima e/o del Servizio Chimico di Porto al fine di valutare eventuali problematiche connesse con aspetti igienico sanitari e di sicurezza dei trasporti.

4. Il rilascio delle spedizioni alle navi di cui al punto 2 è subordinato alla presentazione presso l'ufficio Armamento e Spedizioni di copia del formulario relativo all'avvenuto conferimento dei rifiuti (totale o parziale) e/o copia della deroga rifiuti (totale o parziale) di cui al punto 3.
5. Le navi in servizio di linea, escluse dall'obbligo di notifica ai sensi del punto 2 del presente articolo, potranno eseguire le formalità di notifica in forma cumulativa direttamente o per il tramite dell'agenzia marittima, ogni qualvolta intendano conferire i rifiuti nel porto di Messina. Le navi che non conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico nel porto di Messina dovranno, comunque, fornire con cadenza trimestrale, alla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina, dichiarazione attestante i conferimenti effettuati.

Al fine di ottenere il riconoscimento di nave in servizio di linea, gli interessati dovranno presentare istanza alla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina, munita di 2 (due) marche da bollo da € 16,00, allegando la seguente documentazione:

- a. calendario dei viaggi con espressa indicazione dei porti e delle date/orari di approdo dal quale si evinca la regolarità e la frequenza degli scali;
- b. dichiarazione riportante le capacità massime di stoccaggio delle singole tipologie di rifiuti riportate nei relativi certificati/piani dell'unità;
- c. dichiarazione attestante la quantità di produzione giornaliera/settimanale/mensile per ogni singola tipologia di rifiuto;
- d. indicazione del porto prescelto per la discarica dei rifiuti.

Ogni eventuale variazione dei dati di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina.

6. Fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti prima di lasciare l'approdo, tutte le navi, durante la sosta in porto o nel punto di fonda, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio per le varie tipologie degli stessi.

Art. 5 – Ispezioni

I comandi di bordo delle unità a cui si applica la presente Ordinanza, dovranno mettere a disposizione del personale del corpo delle Capitanerie di porto le informazioni e i documenti necessari all'espletamento delle ispezioni e dei controlli previsti dalla vigente normativa. Per tali verifiche l'Autorità Marittima potrà avvalersi dell'Ufficio Sanità Marittima, del servizio dei chimici di porto e di tutti gli Organismi tecnici e/o Enti che riterrà opportuno. Le prestazioni e consulenze dei chimici di porto saranno a titolo gratuito quando in ausilio alle attività istituzionali dell'Autorità Marittima, in quanto fornite nell'interesse dello Stato, contrariamente a quelle a titolo oneroso in particolari circostanze dettate da iniziative direttamente riconducibili all'Armatore.

Art. 6 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, l'inosservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sarà punita, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1166 e 1174 del codice della navigazione, dell'articolo 14 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 95, degli artt. 255 e 256 comma 1 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, ferma restando l'adozione delle misure previste per il risanamento del danno ambientale.

Art. 7 – Entrata in vigore e abrogazioni

La presente ordinanza che entra in vigore dalla data odierna, abroga le ordinanze n.01/2006 e 22/2007 di questa Capitaneria di Porto.

Art. 8 – Pubblicità

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel seguente sito internet <http://www.guardiacostiera.it/messina>.

Messina, 11.02.2014

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonino SAMIANI

